

CODICE DEONTOLOGICO A.P.P.I.

DI SEGUITO IL CODICE DEONTOLOGICO PER LA DISCIPLINA PILATES valido per TUTTI I SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PILATES IN ITALIA

ART.1 REGOLE GENERALI

1. Questo codice deontologico identifica i principi etici e comportamentali che ispirano e delimitano la professione. Delineano in modo particolare il modo in cui un professionista dovrebbe comportarsi con gli utenti, con altri colleghi e con altri professionisti.
2. Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i soci iscritti ad APPI, ciascun socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare correlata
3. Il professionista consapevole dell'influenza che il proprio lavoro può avere sulla vita ed il benessere dell'utente, deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della propria influenza, vigilando sull'eventuale insorgere di situazioni di dipendenza degli utenti.
4. Nell'esercizio della sua funzione l'insegnante rispetta la dignità, il diritto alla privacy, all'autodeterminazione e all'autonomia dello studente; non fa discriminazioni sulla base di differenze di estrazione sociale e di stato socio- economico, di orientamento sessuale, religioso, politico, razziale e di diversa abilità.
5. L'insegnante adotta un lessico adeguato e usa un abbigliamento idoneo e adeguato.

ART. 2 RIGUARDO LA PROFESSIONE

1. L'insegnante è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata capacità e, ove necessario, formale autorizzazione.
2. L'insegnante riconosce l'importanza di continuare la sua formazione e preparazione professionale con aggiornamenti continui. Contrasta l'esercizio abusivo della professione.
3. L'insegnante impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e gli eventuali riferimenti scientifici, e non suscita, nell'utente, aspettative infondate.
4. L'insegnante presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. E' tenuto ad informare adeguatamente gli utenti sul proprio status professionale ed alla propria scuola di appartenenza.
5. Precisa chiaramente quando sta insegnando Pilates e quando no. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte, che riguardino il mondo Pilates
6. Gli insegnanti comunicano all'Associazione la data ed il luogo dei propri seminari e, nell'ottica dello scambio di informazioni, sono invitati a portare a conoscenza dell'Associazione le loro ricerche, articoli, pubblicazioni.

7. L'insegnante salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti didattici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, e dei loro risultati.
8. L'insegnante considera il Pilates un processo di apprendimento, non una terapia.
9. Il Pilates non rientra nel settore sanitario né parasanitario. L'insegnante non è autorizzato ad usare termini quali: paziente, malato, diagnosi, terapia, curare, guarigione, trattamento, ecc
10. L'insegnante accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.
11. Nelle proprie attività didattiche l'insegnante valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte ed espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati.
12. In ogni contesto l'insegnante deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'utente, del professionista cui rivolgersi.
13. In ogni sua attività di docenza e di formazione l'insegnante stimola negli allievi l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
14. L'insegnante deve certificare la sua formazione e fornire all'Associazione informazioni veritiere e verificabili.

ART. 3 AMBITO LAVORATIVO

1. L'insegnante deve tenere sempre presenti, anzitutto il benessere e i bisogni del cliente
2. L'insegnante deve indirizzare l'allievo dal medico o da altri specialisti, se necessario o indicato. Riconoscere le condizioni che precluderebbero ad un cliente la partecipazione a un programma di esercizi di Pilates in sicurezza.
3. L'insegnante deve creare programmi individuali o di gruppo, che rispettino le esigenze individuali, promuovendo il miglioramento delle condizioni fisiche e mentali in generale
4. L'insegnante deve ricevere linee guida sugli esercizi e chiarimenti da personale medico, quando opportuno, per garantire la sicurezza di un cliente.
5. L'insegnante deve poter documentare i progressi di un cliente, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy
6. L'insegnante deve chiedere permesso al cliente di poterlo toccare. Deve usare un tocco delicato, gentile e appropriato a facilitare il movimento, la posizione del cliente e per prevenire incidenti e danni. Il tocco deve essere rispettoso della persona ed adeguato all'attività svolta. In ogni caso non è consentito utilizzare manovre e manipolazioni a meno che ciò rientri in altre competenze professionali in proprio possesso.
7. L'insegnante deve creare un ambiente sicuro, utilizzare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, dal produttore dei macchinari e previste in base all'esercizio.
8. L'insegnante deve essere in possesso del certificato come operatore blsd.
9. L'insegnante non può dichiarare di essere capace di offrire formazione professionale oltre i limiti delle proprie credenziali.
10. L'insegnante dovrebbe aderire ai seguenti rapporti: 1 insegnante ogni 10/12 studenti di una classe di Mat; 1 insegnante ogni 5/7 studenti in una classe con macchinari.

ART. 4 RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. L'insegnante pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

2. Sempre nella fase iniziale del rapporto professionale fornisce all'individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni e la finalità e le modalità delle stesse.

ART. 5 RAPPORTI CON GLI ALTRI INSEGNANTI

1. L'insegnante s'impegna a evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale
2. I rapporti fra gli insegnanti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della buona fede e della concorrenza leale, applicando particolare attenzione, nella definizione delle tariffe, a non nuocere altri professionisti, specialmente se collocati nel medesimo territorio.
3. L'insegnante si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di loro interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione.
4. Sono espressamente e tassativamente vietati tutti i comportamenti di diffamazione, denigrazione, maldicenza, ecc. atti a minare l'integrità ed il rispetto dell'Associazione APPI ed i suoi soci. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi
5. Qualora un insegnante ravvisi, in un altro socio, circostanze di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti, per un socio, per questa Associazione o per il decoro del mondo Pilates, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

ART.6 RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

1. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, l'insegnante esercita la piena autonomia nel rispetto delle altrui competenze.

ART.7 RAPPORTI CON LA COMUNITA'

1. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsì, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento
2. L'insegnante di Pilates non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine del Pilates.
3. L'insegnante di Pilates profonderà ogni energia per evitare ogni forma di ambiguità nella propria comunicazione pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, titolazioni fantasiose, promesse di risultati svincolate da dati empirici, contaminazioni culturali non giustificate ecc.)
4. I soci debbono attenersi alle medesime regole indicate negli articoli precedenti in qualsiasi circostanza, anche durante le loro attività di partecipazione a social network e forum o blog su internet, astenendosi in particolare dal diffamare l'Associazione, gli altri associati, altre Associazioni e soci di altre Associazioni tenendo un comportamento rispettoso ed evitando di pubblicare qualsiasi tipo materiale (video, foto, documenti, ecc...) che, ricondotti all'Associazione APPI, ne possano minare la rispettabilità e onorabilità. I principi di comunicazione trasparente, corretta e non ambigua nei confronti del pubblico andranno anche seguiti nella costruzione di siti web.

5. L'insegnante si impegna a trattare come confidenziale tutto il patrimonio di conoscenze relativo ai metodi di insegnamento appresi presso la scuola di formazione di appartenenza e riconosciuta da questa Associazione. Impegnandosi pertanto a non divulgare materiale senza il consenso della scuola.

ART. 8 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

1. Come associati l'insegnante s'impegna:

- a partecipare alla vita associativa
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'Associazione e dei suoi associati
- a rispettare le direttive dell'Associazione e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno

2. Come vertici associativi nazionali e territoriali:

- L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
- I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
- I nominati si impegnano a:
 - a. assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative non sono remunerate
 - b. mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni seguire le direttive dell'Associazione contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso il mondo esterno
 - c. fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche
 - d. trattare gli associati con uguale dignità
 - e. mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa
 - f. coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze
 - g. rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'Associazione